

**Legge regionale 15 novembre 1988, n. 60 (BUR n. 67/1988)  
(Novellazione)**

**MODIFICA DEGLI ARTICOLI 8 E 12 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1986, N. 50 "NORME PER LA PROTEZIONE E LO SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA ACQUACOLTURA, DELLA PESCA PROFESSIONALE, SPORTIVA E DILETTANTISTICA NELLE ACQUE PUBBLICHE INTERNE DELLA REGIONE VENETO".**

**Articolo unico**

1. All'articolo 8, primo comma, della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, dopo le parole "compreso il canale Lugugnana del Cavrato e con l'inclusione dei canali Taglio Inferiore (Mirano-Marano) e Draganziolo" si aggiungono le seguenti: "con esclusione delle acque del fiume Livenza che vanno comprese tra quelle della zona B".
2. All'articolo 12, primo comma della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, dopo le parole "storione cm. 100" e prima di anguilla cm. 30" aggiungere "storione naccari cm. 80".